



COMUNE DI FRASSINETO PO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 06/09/2014

Sessione ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione aliquote TASI anno 2014.

L'anno duemilaquattordici addì sei del mese di settembre alle ore 11,00 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigenti norme in materia vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale essendo presenti i signori:

		Presente	Assente
Angelo Muzio	Sindaco	x	
Simone Gay	Consigliere	x	
Gian Marco Argentero	Consigliere	x	
Edoardo Muzio	Consigliere	x	
Alberto Muzio	Consigliere	x	
Daniela Zanarotto	Consigliere	x	
Marco Pitzus	Consigliere		x
Matteo Ferrando	Consigliere	x	
Mario Garrone	Consigliere	x	
Roberto Bottazzi	Consigliere	x	
Giampiero Gillone	Consigliere	x	

Presiede il Sindaco Sen. Angelo Muzio

Assiste il Segretario Comunale Dott. Pierangelo Scagliotti

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27/12/2013 n.147 (legge di stabilità per l'anno 2014):

Considerato che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata legge n. 14/2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Rilevato che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore;
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Verificato che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - **tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;**

Preso atto che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);

Considerato che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2014, è contenuta nel Regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.-TASI approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 08/05/2014;

Evidenziato che con il predetto Regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazione e determinare le aliquote da deliberare;

Atteso che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel Regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge n. 147/2013;

Dato atto che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

Rilevato che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: *“nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”*;

Ritenuto a tal fine di fissare nella misura del 20 per cento l'ammontare della TASI a carico dell'occupante, mentre la restante parte dell'80 per cento è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Verificato che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa in materia di TASI;

Rimarcato che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52 D.Lgs. n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14 comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante *“disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”* e dall'art. 1 comma 702 della richiamata legge n. 147/2013;

Evidenziato che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

Vista la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

Precisato che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

Rammentato che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare statuita dall'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, così come confermata dal comma 702 della legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 677 impone inoltre che il Comune *“può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”*;

Viste le modifiche intervenute ad opera del D.L. 06/03/2014 n.16 che, integrando la predetta previsione, ha innalzato l'aliquota massima da adottare, per il solo anno 2014, disponendo che: *“per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13 comma 2 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201 del 2011”*;

Evidenziato che, ai sensi del comma 683 della più volte citata legge n. 147/2013 *“spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

Ritenuto opportuno fissare l'aliquota del tributo sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI) per l'anno 2014 come segue:

- DUE VIRGOLA CINQUE PER MILLE per abitazione principale e relative pertinenze (escluse A1, A8, A9)
- UNO PER MILLE per abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente A1, A8, A9), con detrazioni di imposta,
- UNO PER MILLE per tutte le altre categorie di immobili oggetto di imposizione e non incluse nelle precedenti categorie

così da assicurare il pareggio del bilancio di previsione 2014, tenuto conto delle modifiche legislative operate in materia di IMU (esclusione prima casa e taglio del fondo di solidarietà);

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla legge 27/07/2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Ritenuto necessario con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Viabilità e servizi connessi	€ 70.538,00
Illuminazione Pubblica e servizi connessi	€ 51.000,00
Servizi di protezione civile	€ 11.431,00
Parchi e tutela ambientale del verde e servizi connessi	€ 28.900,00
TOTALE	€ 161.869,00

Dopo ampia discussione che vede la partecipazione del Sindaco, tendente ad evidenziare ai Consiglieri le scelte poste in essere dall'Amministrazione, in particolare quella di concedere detrazioni sulla tassazione della prima casa legata al valore catastale dei singoli immobili e quindi graduata in base a scaglioni di rendita catastale, evitando altresì detrazioni legate ai componenti delle famiglie (figli) che nulla ha a che vedere con una tassazione del patrimonio com'è la TASI;

Il Capogruppo di minoranza Mario Garrone prende atto delle scelte operate dalla maggioranza, scelte che probabilmente sono obbligate per assicurare il pareggio di bilancio e dichiara la propria astensione;

Visti lo Statuto comunale ed il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario in ordine alla regolarità tecnica contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

Con voti favorevoli sette, contrari zero, astenuti tre (Garrone, Gillone Bottazzi) espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di ritenere tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di disporre per l'anno 2014 l'aliquota TASI nella misura di cui al seguente prospetto:

3) Aliquote	4) Misura
Unità Immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (escluse A1, A8, A9)	2,50 ‰
Unità Immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente A1, A8, A9)	1,00 ‰
Tutte le altre categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle soprastanti classificazioni	1,00 ‰

- 3) Di fissare le seguenti detrazioni per abitazione principale:

- immobile con rendita catastale fino a € 200,00	detrazione € 100,00
- immobile con rendita catastale da € 200,01 a € 300,00	detrazione € 50,00
- immobile con rendita catastale da € 300,01 a € 400,00	detrazione € 25,00
- immobile con rendita catastale da € 400,01	nessuna detrazione

- 4) Di dare atto che la rendita catastale da considerarsi ai fini delle sopra indicate detrazioni è la somma delle rendite dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, così come definite dall'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011 (una sola per categorie catastali C2, C6, C7).
- 5) Di dare atto che l'introito presunto derivante dall'applicazione dell'aliquota TASI succitata è pari ad € 142.000,00, garantendo, ai sensi dell'art. 1 comma 682 L.147/2013 che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili individuati analiticamente in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 87,72%, e comunque è tale da assicurare il pareggio del bilancio di previsione 2014.
- 6) Di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F..
- 7) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Letto, confermato e sottoscritto.


IL SINDACO
Sen. Angelo Muzio




IL SEGRETARIO
Dott. Pierangelo Scagliotti



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune di Frassineto Po il **9 SET. 2014** per quindici giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE



ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ai sensi dell' art.

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Frassineto Po, li

IL SEGRETARIO COMUNALE